



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 1
Ancona	Data: 12/05/2011	

**DECRETO DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N. 167/AFP DEL 12/05/2011**

Oggetto: PSR Marche 2007-2013 - Bando di accesso a condizione per le domande di aiuto/pagamento a superficie (misure 214), a valere sugli accordi agroambientali d'area per la tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati – Campagna 2011.

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente documento, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'art. 16 bis della L.R. 15-10-2001 n. 20 in materia di funzioni conferite alla dirigenza;

- D E C R E T A -

- di dare attuazione alla DGR n. 490 del 4 aprile 2011 e di attivare pertanto per l'annualità 2011 il bando per gli Accordi agro ambientali d'area per la tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche;
- di procedere all'attivazione per l'anno 2011 nel rispetto delle norme tecniche contenute negli allegati "A" e "B" per la concessione degli aiuti, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di destinare euro 300.000,00 all'attivazione del bando per gli Accordi agro ambientali d'area per la tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche come riportato nelle disposizioni attuative di cui alla DGR n. 490 del 04/04/2011;
- di fissare il termine per la presentazione del Progetto di massima dell'Accordo Agroambientale d'Area al 16/05/2011;
- di fissare il termine al 16/05/2011 per la presentazione delle domande di aiuto-pagamento individuali che fanno parte sia dell'Accordo Agroambientale d'Area già approvato che di un eventuale nuovo Accordo Agroambientale d'area;
- di applicare per la Campagna 2011 le istruzioni contenute nella circolare Agea n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento;
- di sancire che il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi;
- di stabilire che le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);
- di chiarire che il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n.



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag.
Ancona	Data: 12/05/2011	2

503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative, e che il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie;

- di stabilire conformemente a quanto previsto nella circolare Agea 2011 per le domande di aiuto/pagamento inerenti la misura 214a1, 214a2, 214b, 214c azione a) i seguenti termini:
 - 1) *il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, al **16 maggio 2011**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009;*
 - 2) *per le domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011**;*
 - 3) *per le domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco;*
 - 4) *Per le domande iniziali di cui al punto 1), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011**.*
- di stabilire che la domanda di aiuto/pagamento in formato cartaceo, sottoscritta e autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà pervenire, alla Regione Marche Servizio Agricoltura (AdG) presso la Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente (esclusi i presidi) **entro il 09/09/2011** a pena di irricevibilità;
- di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di Agea, in merito all'acquisizione delle domande di aiuto e pagamento tramite portale SIAN;
- che le sanzioni previste per violazioni riscontrate nell'ambito del Reg 1698/05 sono state determinate nella DGR n. 1581 del 17/11/2008, con cui la Regione Marche ha recepito il DM 1205 del 20 marzo 2008;
- di stabilire che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la copertura finanziaria è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato del PSR Marche 2007-2013;
- di stabilire che le condizioni di accesso per le singole domande di aiuto diverse da quelle a superficie e le relative scadenze, saranno stabilite dall'Autorità di gestione del PSR con successivi atti;
- di stabilire ugualmente che tutte le ulteriori modalità di presentazione del progetto agroambientale d'area esecutivo e della relativa documentazione, saranno stabilite dall'Autorità di gestione del PSR con successivi atti;
- di stabilire infine che, per ogni ulteriore aspetto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it, e attraverso le Strutture decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati;

IL DIRIGENTE
(Cristina Martellini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag.
Ancona	Data: 12/05/2011	3

Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
- Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo
- Decisione della Commissione Europea C(2010)9358 del 17 dicembre 2010 che approva da ultimo la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15 febbraio 2008 recante approvazione del PSR Marche;
- Circolare ACIU.2007.237 del 06/04/2007 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.
- Circolare n. 43 dell'Organismo pagatore AGEA del 30 luglio 2009 - Procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. CE 796/2004, Legge 241/90, Legge 69/2009) e sue modifiche ed integrazioni.
- D.M 30125 del 22/12/2009 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag.
Ancona	Data: 12/05/2011	4

- Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 16 del 7/12/2010 che modifica da ultimo il Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell'11 giugno 2008: "Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR 2007/2013" e ulteriori indicazioni per l'attuazione del PSR 2007/2013;
- DGR 551 del 30 marzo 2009 "Reg. (CE) 1698/2005, Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche – approvazione Disposizioni Attuative per gli accordi agroambientali d'area finalizzati alla tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e da nitrati, con il metodo della produzione integrata e l'applicazione della lotta integrata avanzata – Rettifiche alle Disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08";
- DGR n. 251 del 09.02.2010 di approvazione delle Disposizioni attuative per le misure 111- 112 – 114 – 121 – 226 – 311 - Accordi Agroambientali d'Area e Filieri locali;
- Delibera di Giunta Regionale 490 del 4 aprile 2011: "Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità - Modifiche alla DGR 251/10 ed alla DGR 1788/10";
- DGR 558/11 – Reg CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche. Approvazione delle disposizioni attuative per le Misure 211-224-227 modifiche alla DGR 490/11;
- D.G.R. n. 1581 del 17/11/2008. Disposizioni in materia di violazione "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)"
- D.G.R. n. 1543 del 17/10/2009. Disposizioni in materia di violazioni Misure 112 - 121 123 e 311
- D.G.R. n. 1685 del 29/11/2010 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" - Misura 2.1.4 sottomisure a1, a2 e c.
- DDS 105/CSI_10 del 2/4/2009 "Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Bando per la realizzazione di Accordi agro ambientali d'area per la tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati";
- DDS 192/S10 del 29/04/2010 "Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Bando per la realizzazione di Accordi agro ambientali d'area per la tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati"
- DDS 14_SAP 10 del 05/03/2010 "Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Bando per la realizzazione di Accordi agroambientali d'area - Approvazione graduatoria unica regionale dei progetti definitivi relativa al bando di cui al DDS 105/CSI_10 del 02/04/2009";
- DDS 430/S_10 del 22 dicembre 2009 "Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Modifica DDS/S10 del 22/04/2009; DDS 91/S10 del 22/04/2009; DDS 94/S10 del 24/04/2009; DDS 105/CSI_10 del 2/04/2009;
- Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 328/S10 del 22 ottobre 2009 avente per oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013 – chiarimenti relativi alle procedure di presentazione domande";
- Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 419/S10 del 20 settembre 2010 "Manuale delle procedure dall'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 3° semestre Testo coordinato";

Motivazione ed esito dell'istruttoria

Il PSR 2007-2013 della Regione Marche è stato modificato da ultimo con la Decisione della Commissione Europea C(2010) 9358 del 17/12/2010 e con Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 16 del 07/12/2010. Sono attualmente state notificate alla Commissione UE ulteriori modifiche che sono in corso di valutazione da parte degli uffici comunitari.

Con la DGR n. 490 del 4 aprile 2011 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative agli Accordi agroambientali d'area per la tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati. Con tale deliberazione sono stati forniti gli elementi di indirizzo per la strutturazione del bando di accesso agli aiuti e stabilite le risorse da utilizzare per favorire la creazione degli Accordi agroambientali d'area per la tutela delle acque



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 5
Ancona	Data: 12/05/2011	

e dei suoli da fitofarmaci e nitrati in parola. In particolare sono previsti i seguenti passaggi procedurali:

- presentazione di un progetto di massima da parte del soggetto promotore dell'accordo agroambientale d'area;
- presentazione delle singole domande di aiuto da parte di tutti i soggetti ricadenti negli accordi agroambientali d'area di massima che rispettano le condizioni di accesso;
- presentazione di un progetto esecutivo da parte dei soggetti promotori degli accordi agroambientali d'area il cui progetto di massima è risultato ammissibile alla fase di progettazione esecutiva;
- graduatoria regionale dei progetti agroambientali d'area;
- valutazione di ammissibilità delle singole domande di aiuto.

Le misure attivabili nell'ambito degli accordi agroambientali territoriali di cui sopra sono: 1.1.1b. - 2.1.4a. - 2.1.4b. - 2.1.4c.

Con DGR n. 773 dell'11 giugno 2008: è stato approvato il manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR 2007/2013, mentre con DDS n. 419/S10 del 20 settembre 2010 è stato approvato l'aggiornamento semestrale del manuale delle procedure da parte dell'Autorità di Gestione del PSR relativamente alle parti specifiche per asse e per misura.

Il PSR Marche 2007-2013 al capitolo 5.3.2.a. definisce le tipologie e le caratteristiche dei diversi accordi agroambientali d'area ed al capitolo 5.3.2.b. fissa le procedure attuative da attivare per la loro attivazione. In particolare quest'ultimo capitolo stabilisce che "La selezione dei progetti agroambientali d'area sarà effettuata da un organismo di valutazione regionale in grado di effettuare l'istruttoria completa dei progetti d'area e delle singole domande in esso contenute".

Il bando è stato predisposto in conformità con le disposizioni attuative ed il PSR, e è riportato nell'allegato A al presente decreto.

La fase di presentazione delle domande di aiuto relative alle misure non a superficie, incluse negli stessi accordi agroambientali d'area per la tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati, da parte dei singoli richiedenti e la fase di progettazione esecutiva da parte del soggetto promotore, vengono rinviate ad un successivo atto dell'Autorità di Gestione.

Con DGR 551 del 30 marzo 2009 sono state approvate, per il 2009, le Disposizioni Attuative per gli accordi agroambientali d'area finalizzati alla tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e da nitrati, con il metodo della produzione integrata e l'applicazione della lotta integrata avanzata e con successivo DDS 105/CSI_10 del 2/4/2009 è stato emanato il relativo bando di accesso. Con DDS 9/SAP_10 del 7/5/2009 è stata quindi approvata la relativa graduatoria di merito.

Con DGR n. 251 del 09.02.2010 sono state approvate le analoghe Disposizioni Attuative per gli Accordi Agroambientali d'Area finalizzati alla tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e da nitrati per l'anno 2010 e con successivo DDS 192/S10 del 29/04/2010 è stato ugualmente emanato il relativo bando di accesso. Per l'anno 2010 non sono stati presentati nuovi accordi agroambientali d'area.

Si rende ora necessario consentire la presentazione delle singole domande di aiuto/pagamento per l'anno 2011 relative a nuove adesioni, sia all'accordo agroambientale d'area approvato ai sensi della DGR 551/2009, che ad eventuali nuovi accordi che venissero approvati ai sensi della DGR 490/11.

L'organismo pagatore Agea, con propria circolare n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale ha emanato le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento -, che si dovranno applicare per la Campagna 2011.

Considerate l'esigenze di semplificazione amministrativa in forza del D.P.R. 503/99, è necessario sancire che la costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria e propedeutica alla presentazione di istanze sia alla pubblica amministrazione centrale che locale e, una volta costituito, deve essere mantenuto costantemente aggiornato.

Si ritiene inoltre utile ribadire che i dati contenuti nel fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, sottoposti ai processi di controllo rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi e che le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag.
Ancona	Data: 12/05/2011	6

amministrazione fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

Il fascicolo aziendale, è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative.

Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie.

La circolare Agea descrive le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento –, che si dovranno applicare per la Campagna 2011 e puntualizza che la domanda di pagamento è di competenza di AGEA, e ai sensi del Reg. CE n.1290/05 deve essere indirizzata all'Organismo pagatore, fissando pertanto e le modalità e i termini ultimi per la presentazione delle domande.

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b. con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'OP AGEA ha già introdotto la possibilità di presentare le domande in forma telematica con firma digitale e che tale modalità è stata al momento limitata agli aiuti "disaccoppiati" della domanda unica. Allo stato, attesa la specificità dello Sviluppo rurale, non sussistono le condizioni per attuare tale opzione, tenuto conto che le domande di Sviluppo rurale non sono assimilabili, per la loro complessità, alle domande uniche per l'aiuto "disaccoppiato". E' pertanto necessario prevedere che le domande vengano consegnate alla regione anche in forma cartacea.

Pertanto conformemente a quanto previsto nella circolare Agea 2011 per le domande di aiuto/pagamento inerenti alle misure 214a1, 214a2, 214b, 214c azione a), è necessario stabilire i seguenti termini:

- 1) *Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, al **16 maggio 2011**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.*
- 2) *Domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011**;*
- 3) *Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.*
- 4) *Per le domande iniziali di cui al punto 1), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011**.*

La copia della domanda cartacea, sottoscritta e autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà pervenire, alla Regione Marche Servizio Agricoltura (AdG) presso la Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente (esclusi i presidi) anche successivamente essendo comunque rilasciata a sistema.

Occorre peraltro fissare la data del termine ultimo per la consegna di dette domande cartacee alla Regione. Si propone di fissare come termine per consegnare il cartaceo presso la Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente (esclusi i presidi) il giorno **09 Settembre 2011** a pena di irricevibilità.

E bene comunque precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di Agea, in merito all'acquisizione delle domande di aiuto e pagamento tramite portale



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag.
Ancona	Data: 12/05/2011	7

SIAN.

Le sanzioni previste per violazioni riscontrate nell'ambito del Reg 1698/05 sono state determinate nella DGR n. 1581 del 17/11/2008, con cui la Regione Marche ha recepito il DM 1205 del 20 marzo 2008.

E' opportuno inoltre stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali.

E' necessario dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale **www.agri.marche.it**, e attraverso le Strutture decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati;

Da ultimo occorre precisare che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la copertura finanziaria è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato del PSR Marche 2007-2013.

Proposta

In relazione a quanto sopra si propone quanto riportato nel dispositivo.

*Il responsabile del procedimento
(Lorenzo Bisogni)*

- ALLEGATI -

Bando relativo alle domande a superficie relative agli accordi agroambientali d'area per la tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag.
Ancona	Data: 12/05/2011	8

ALLEGATO A

Regione Marche



Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati PSR 2007 – 2013

Reg. (CE) n. 1698/2005



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag.
Ancona	Data: 12/05/2011	9

PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile delle attività risultano nel sottostante prospetto.

LA DURATA DELLE FASI INDICATE SARÀ RISPETTATA QUALORA VENGANO SODDISFATTI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREGIUDIZIALI ALL'INIZIO DI OGNI FASE DEL PROCEDIMENTO, AL NETTO DI EVENTUALI SOSPENSIONI.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

ACCORDI AGROAMBIENTALI D'AREA - TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI DA FITOFARMACI E DA NITRATI

MISURE ATTIVABILI

MISURE 1.1.1B. - 2.1.4a. - 2.1.4b. - 2.1.4c

ANNUALITÀ 2011

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA PER LE MISURE A SUPERFICIE

EURO 300.000,00 DI CUI 100.000 EURO PER UNA SINGOLA ANNUALITÀ DI IMPEGNO

BENEFICIARI

POSSONO ESSERE BENEFICIARI DELLA PRESENTE MISURA GLI IMPRENDITORI AGRICOLI, COSÌ COME DEFINITI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003, CHE SI IMPEGNANO ALL'ADOZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA O COLTIVAZIONE BIOLOGICA CON IL METODO DELLA DIFESA AVANZATA SUI FRUTTIFERI, NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI SEGUITO INDICATE PER UN PERIODO DI ALMENO 5 ANNI.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA

16/05/2011

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE SINGOLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO

16/05/2011

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

15/10/2011

RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

RESPONSABILE REGIONALE: SERGIO URBINATI

Per comunicazioni telefoniche fare riferimento a Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, tel. 071-806.3596; fax 071-806.3049

email: sergio.urbinati@regione.marche.it



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 10
Ancona	Data: 12/05/2011	

1. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

1.1 Documentazioni in domanda del Progetto Agroambientale d'Area

1.1.1 Progetto di intervento di massima

Il progetto di intervento di massima è presentato dai soggetti promotori e dovrà descrivere le modalità con cui è garantita la possibilità di accesso a tutti gli agricoltori ricadenti nelle aree interessate dal progetto agroambientale d'area. Le azioni minime garantite sono le seguenti:

- Realizzazione di attività di informazione attraverso incontri pubblici sul territorio, o altre modalità di informazione rivolta a tutti gli operatori agricoli dell'area oggetto dell'accordo;
- Dichiarazione da parte del soggetto promotore, che nessuno degli agricoltori richiedenti è stato escluso o presentazione all'Autorità di Gestione delle eventuali motivazioni che avessero reso necessaria l'esclusione di alcuni.

I contenuti dei Progetti agroambientali d'area sono i seguenti:

Obiettivi perseguiti con la quantificazione dei benefici ambientali previsti in relazione al territorio individuato:

Descrizione dell'area, sua rappresentazione cartografica e dimostrazione del rispetto dei parametri di accesso sulla base dell'indicazione dei valori generali dell'intera area e di quelli specifici rilevabili dalla sintesi delle singole schede aziendali sotto riportate. (superficie totale minima e massima, % di fruttiferi dell'area e di quelli richiesti all'aiuto, ecc...).

Quantificazione dei benefici ambientali riportando i valori indicativi delle minori quantità di concimi e di prodotti chimici utilizzati a seguito dell'applicazione delle tecniche biologiche, con tecniche di produzione integrata o con tecniche di produzione integrata con difesa avanzata. In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti obiettivi:

- riduzione degli impieghi di macroelementi NPK dovrà essere di almeno il 30% inferiore rispetto ai massimi consentiti dalla normativa per le aree ZVN oggetto di intervento;
- riduzione e/o sostituzione dei principi attivi a tossicità acuta e cronica riducendo del 90% le sostanze a tossicità acuta e dell'85% le sostanze a tossicità cronica.

Descrizione delle politiche partecipative che si intendono applicare o che già sono in atto;

Descrizione generale delle azioni di divulgazione/informazione che si intendono applicare o che sono già in atto al fine di consentire la massima partecipazione dei potenziali beneficiari all'interno dell'area interessata dall'accordo agro ambientale. Nel corso degli anni dell'impegno dovrà essere prevista una attività di informazione finanziabile con la misura 1.1.1. sottomisura b), azione b) del PSR Marche 2007-20013.

Strategie scelte e linee di finanziamento a cui si intende accedere;

Descrizione generale delle misure che si intendono attivare e delle ipotesi di azioni volte all'aumento delle adesioni all'accordo da parte di altri agricoltori dell'area.

Sviluppo temporale del progetto e risorse, pubbliche e private, necessarie;

La durata degli impegni è di 5 anni. Qualora nel corso del periodo di impegno la normativa di riferimento lo consentisse, tale periodo di impegno potrà essere esteso fino a 7 anni. Risorse pubbliche che si prevede di attivare.

Descrizione del soggetto capofila, nonché del suo ruolo e responsabilità nel progetto;

Descrizione del soggetto capofila e del ruolo da esso svolto: a) nel coordinamento del progetto; b) nei rapporti con la pubblica amministrazione; c) nelle azioni di informazione a tutti gli agricoltori dell'area sull'attività svolta, attraverso l'attuazione di un progetto a valere sulla misura 1.1.1. sottomisura b), azione b).



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 11
Ancona	Data: 12/05/2011	

Descrizione dei partners nonché del ruolo svolto e delle responsabilità nel progetto;

Descrizione di eventuali partners esterni con ruolo di supporto tecnico al progetto.

Schede aziendali comprendenti i progetti di massima, relativi a ciascuna misura e/o intervento a cui le aziende intendono accedere, comprensivi dell'indicazione delle risorse necessarie per ciascun progetto;

Scheda aziendale con l'indicazione per ciascuna azienda che intende aderire all'accordo:

- superficie complessiva della UTE aziendale interessata distinta in: seminativo diverso dalle ortive, colture frutticole, vite, olivo, colture ortive;
- superfici di cui al primo trattino esterne all'area dell'accordo in cui si intende adottare la tecnica biologica;
- superfici di cui al primo trattino esterne all'area dell'accordo in cui si intende adottare la tecnica di produzione integrata;
- superfici di cui al primo trattino interne all'area dell'accordo e diverse dalle colture frutticole, in cui si intende adottare la tecnica di coltivazione biologica;
- superfici delle colture frutticole di cui al primo trattino interne all'area dell'accordo in cui si intende adottare la tecnica di coltivazione biologica e contemporaneamente le tecniche di produzione integrata avanzata con confusione sessuale massale;
- superfici di cui al primo trattino interne all'area dell'accordo e diverse dalle colture frutticole, in cui si intende adottare la tecnica di coltivazione integrata;
- superfici delle colture frutticole di cui al primo trattino interne all'area dell'accordo in cui si intende adottare la tecnica di produzione integrata avanzata con confusione sessuale massale;
- superfici di cui al primo trattino interne all'area dell'accordo e diverse dai seminativi e dalle ortive, in cui si intende adottare la tecnica di inerbimento permanente;
- costi previsti per le superfici sopra riportate
- Tabella di sintesi con in colonna le aggregazioni di colture (ortive, vite, frutticole, ecc...) ed in riga la casistica dei trattini (fuori area bio, fuori area basso impatto, in area bio, ecc...). Per ogni incrocio una casella per la superficie ed una per il costo.

Schede per ciascuno degli eventuali interventi collettivi, comprensivi dell'indicazione delle risorse necessarie per ciascun progetto;

Descrizione di massima del progetto di informazione attuato dall'organismo promotore nei primi due anni di attivazione dell'accordo, con l'indicazione delle risorse necessarie al progetto.

Per ciascuna linea di finanziamento che si intende attivare, riepilogo dei costi complessivi, pubblici e privati, con l'indicazione delle aziende e degli altri soggetti coinvolti;

Tabella riepilogativa dei costi complessivi per le diverse misure: 111b); 2.1.4.a1; 2.1.4.a2; 2.1.4.c).

Lista delle aziende che intendono aderire e degli altri soggetti coinvolti.

La Regione Marche metterà a disposizione degli organismi promotori interessati, la cartografia ed i dati statistici necessari alla delimitazione delle aree nel rispetto dei limiti sopra riportati.

Condizioni di inammissibilità del progetto agroambientale d'area di massima

Gli elementi che determinano la non ammissibilità del progetto agroambientale d'area di massima sono:

- il mancato rispetto dei parametri di ammissibilità relativi all'accordo agroambientale d'area riportati al paragrafo "Area di intervento" in termini di: a) prevalenza di aree ZVN nell'area delimitata dall'accordo; b) Superficie Totale minima dell'area delimitata dall'accordo di 1.000 Ha; c) SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) all'interno dell'area delimitata pari ad almeno il 5 % della superficie totale dell'area stessa; d) SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) per la quale il progetto di massima dell'accordo d'area, prevede l'adesione alla misura 2.1.4. sottomisura a) "produzione integrata con difesa avanzata" o sottomisura b) "agricoltura biologica" con adozione delle tecniche di confusione sessuale massale, pari ad almeno il 30% del totale della SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) dell'area stessa;
- assenza di giustificazione delle esclusioni o motivazione non coerente con le indicazioni fornite in sede di



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 12
Ancona	Data: 12/05/2011	

invito a partecipare;

- mancata rispondenza della documentazione richiesta dal bando a pena di inammissibilità.

1.1.2 Progetto di intervento esecutivo

Il progetto di intervento esecutivo è presentato dai soggetti promotori dell'accordo agroambientale d'area che risulta essere in posizione utile in graduatoria per il finanziamento, in base alle risorse rese disponibili dallo specifico bando di accesso.

Il progetto è presentato entro il 15 luglio 2011.

Nel progetto sono descritte le modalità con cui è stata garantita la possibilità di accesso a tutti gli agricoltori ricadenti nelle aree interessate dal progetto agroambientale d'area ed in particolare:

- le attività di informazione svolte attraverso incontri pubblici sul territorio, o altre modalità di informazione rivolta a tutti gli operatori agricoli dell'area oggetto dell'accordo Informazione Convegni o seminari;
- la dichiarazione da parte del soggetto promotore, che nessuno degli agricoltori richiedenti è stato escluso o presentazione all'Autorità di Gestione delle eventuali motivazioni che avessero reso necessaria l'esclusione di alcuni.

I contenuti dei progetti agroambientali d'area sono i seguenti:

Obiettivi perseguiti con la quantificazione dei benefici ambientali previsti in relazione al territorio individuato;

Descrizione dell'area, sua rappresentazione cartografica e dimostrazione del rispetto dei parametri di accesso sulla base dell'indicazione dei valori generali dell'intera area e di quelli specifici rilevabili dalla sintesi delle singole schede aziendali sotto riportate. (superficie totale minima e massima, % di fruttiferi dell'area e di quelli richiesti all'aiuto, ecc...).

Quantificazione dei benefici ambientali riportando i valori indicativi delle minori quantità di concimi e di prodotti chimici utilizzati a seguito dell'applicazione delle tecniche biologiche, con tecniche di produzione integrata o con tecniche di produzione integrata con difesa avanzata. In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti obiettivi:

- riduzione degli impieghi di macroelementi NPK dovrà essere di almeno il 30% inferiore rispetto ai massimi consentiti dalla normativa per le aree ZVN oggetto di intervento;
- riduzione e/o sostituzione dei principi attivi a tossicità acuta e cronica riducendo del 90% le sostanze a tossicità acuta e dell'85% le sostanze a tossicità cronica.

Descrizione delle politiche partecipative che si intendono applicare o che già sono in atto;

Progetto dettagliato delle azioni di divulgazione/informazione che si intendono applicare o che sono già in atto al fine di consentire la massima partecipazione dei potenziali beneficiari all'interno dell'area interessata dall'accordo agro ambientale. Nel corso degli anni dell'impegno dovrà essere prevista una attività di informazione finanziabile con la misura 1.1.1. sottomisura b), azione b) del PSR Marche 2007-20013.

Strategie scelte e linee di finanziamento a cui si intende accedere;

Descrizione dettagliata delle misure che si intendono attivare e delle ipotesi di azioni volte all'aumento delle adesioni all'accordo da parte di altri agricoltori dell'area.

Sviluppo temporale del progetto e risorse, pubbliche e private, necessarie;

La durata degli impegni è di 5 anni. Qualora nel corso del periodo di impegno la normativa di riferimento lo consentisse, tale periodo di impegno potrà essere esteso fino a 7 anni. Descrizione delle azioni messe in campo per promuovere nuove adesioni e risorse pubbliche del progetto di base ed aggiuntive che si prevede di attivare.

Descrizione del soggetto capofila, nonché del suo ruolo e responsabilità nel progetto;

Descrizione del soggetto capofila e del ruolo da esso svolto: a) nel coordinamento del progetto; b) nei rapporti con la pubblica amministrazione; c) nelle azioni di informazione a tutti gli agricoltori dell'area



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 13
Ancona	Data: 12/05/2011	

sull'attività svolta, attraverso l'attuazione di un progetto a valere sulla misura 1.1.1. sottomisura b), azione b).

Descrizione dei partners nonché del ruolo svolto e delle responsabilità nel progetto:

Descrizione di eventuali partners esterni e del loro specifico ruolo di supporto tecnico al progetto.

Schede aziendali comprendenti i progetti di massima, relativi a ciascuna misura e/o intervento a cui le aziende intendono accedere, comprensivi dell'indicazione delle risorse necessarie per ciascun progetto;

Scheda aziendale, con l'indicazione per ciascuna azienda che ha aderito all'accordo con domanda già presentata entro il 16 maggio 2011:

- superficie complessiva della UTE aziendale interessata distinta in: seminativo diverso dalle ortive, colture frutticole, vite, olivo, colture ortive;
- superfici di cui al primo trattino esterne all'area dell'accordo in cui si intende adottare la tecnica biologica;
- superfici di cui al primo trattino esterne all'area dell'accordo in cui si intende adottare la tecnica di produzione integrata;
- superfici di cui al primo trattino interne all'area dell'accordo e diverse dalle colture frutticole, in cui si intende adottare la tecnica di coltivazione biologica;
- superfici delle colture frutticole di cui al primo trattino interne all'area dell'accordo in cui si intende adottare la tecnica di coltivazione biologica e contemporaneamente le tecniche di produzione integrata avanzata con confusione sessuale massale;
- superfici di cui al primo trattino interne all'area dell'accordo e diverse dalle colture frutticole, in cui si intende adottare la tecnica di coltivazione integrata;
- superfici delle colture frutticole di cui al primo trattino interne all'area dell'accordo in cui si intende adottare la tecnica di produzione integrata avanzata con confusione sessuale massale;
- superfici di cui al primo trattino interne all'area dell'accordo e diverse dai seminativi e dalle ortive, in cui si intende adottare la tecnica di inerbimento permanente;
- costi previsti per le superfici sopra riportate
- Tabella di sintesi con in colonna le aggregazioni di colture (ortive, vite, frutticole, ecc...) ed in riga la casistica dei trattini (fuori area bio, fuori area basso impatto, in area bio, ecc...). Per ogni incrocio una casella per la superficie ed una per il costo.

Schede per ciascuno degli eventuali interventi collettivi, comprensivi dell'indicazione delle risorse necessarie per ciascun progetto;

Descrizione dettagliata del progetto di informazione attuato dall'organismo promotore nei primi due anni di attivazione dell'accordo, con l'indicazione delle risorse necessarie al progetto.

Per ciascuna linea di finanziamento che si intende attivare, riepilogo dei costi complessivi, pubblici e privati, con l'indicazione delle aziende e degli altri soggetti coinvolti;

Tabella riepilogativa dei costi complessivi per le diverse misure: 1.1.1.b); 2.1.4.a1; 2.1.4.a2; 2.1.4.c).

Lista delle aziende che hanno aderito e degli altri soggetti coinvolti.

Domanda del Legale Rappresentante in caso di associazione o altro ente privato.

1.2 Area di intervento

La delimitazione dell'area oggetto dell'accordo è effettuata sulla base dei confini dei fogli di mappa catastali. L'area interessata dall'accordo d'area dovrà, inoltre, essere riferita ad un'unica porzione di territorio, senza soluzione di continuità, nell'ambito del quale rientrano tutti i mappali delle superfici interessate dall'Accordo stesso.



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 14
Ancona	Data: 12/05/2011	

In sostanza l'area interessata dall'Accordo non potrà essere costituita da ambiti territoriali tra loro separati e/o disgiunti, ovvero presentare al proprio interno eventuali aree escluse.

L'area così delimitata dovrà essere costituita da oltre il 50% da territorio considerato come Zona vulnerabile da Nitrati (ZVN) di origine agricola, così come individuate con Decreto DS n. 10/TAM del 10 settembre 2003.

L'area così delimitata dovrà inoltre avere una Superficie Totale minima di 1.000 Ha calcolata sulla base della delimitazione GIS dei fogli catastali inseriti nell'area stessa.

La Regione Marche metterà a disposizione nel sito www.agri.marche.it, i valori della superficie totale GIS di ciascun foglio catastale.

La SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) all'interno dell'area così delimitata dovrà rappresentare almeno il 5 % della superficie totale calcolata sulla base della delimitazione GIS dei fogli catastali inseriti nell'area stessa.

Al fine di rendere agevole e confrontabile il calcolo di tali superfici, i richiedenti dovranno procedere con la seguente metodologia:

- utilizzare il dato della superficie totale GIS dei fogli catastali inseriti nell'accordo d'area, fornito dalla Regione Marche;
- utilizzare il dato ISTAT 2001 delle superfici investite a fruttiferi (pesco, susino, melo e pero) dei Comuni interessati dall'inserimento di almeno un foglio catastale nell'accordo d'area (dato anch'esso messo a disposizione dalla Regione Marche nel sito www.agri.marche.it);
- calcolare la superficie a fruttiferi ricadenti nell'area per ciascun Comune interessato dall'accordo con la seguente formula:

$$\text{Superficie a fruttiferi} = \frac{\text{Superficie fruttiferi del Comune (dato ISTAT 2001)} * \text{Sup. totale GIS dei fogli inseriti nell'accordo del Comune}}{\text{Superficie totale GIS del Comune}}$$

- sommare tutte le superfici, così ottenute per ciascun Comune;
- effettuare il rapporto tra la superficie totale a fruttiferi di cui al trattino precedente, con la superficie totale GIS dell'area. Tale valore dovrà essere superiore al 5%.

La SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) per la quale il progetto di massima dell'accordo d'area, prevede l'adesione alla misura 2.1.4. sottomisura a) "produzione integrata con difesa avanzata" o sottomisura b) "agricoltura biologica" con adozione delle tecniche di confusione sessuale massale, dovrà rappresentare almeno il 30% del totale della SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) dell'area oggetto dell'accordo calcolata con le modalità sopra riportate.

La SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) effettivamente ammissibile all'aiuto della misura 2.1.4. sottomisura a) "lotta integrata avanzata" o sottomisura b) "agricoltura biologica" con adozione delle tecniche di confusione sessuale massale, a seguito delle domande individuali presentate sul SIAN, dovrà, in ogni caso, rappresentare almeno l'80% della analoga superficie prevista nel progetto di massima.

1.3 Selezione degli accordi agroambientali d'area per la tutela delle acque

1.3.1 Criteri di priorità per la selezione degli accordi agroambientali d'area

L'attribuzione del punteggio di priorità, ai progetti ritenuti ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:



TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Livello di rischio di vulnerabilità da nitrati delle aree oggetto di intervento	15%
B. Livello di copertura territoriale garantito dalle aziende aderenti all'accordo	25%
C. Livello degli impegni garantiti dalle aziende dell'area	10%
D. Superficie totale dell'area interessata dal progetto	30%
E. Livello di presenza di colture intensive nell'area interessata dal progetto	20%
TOTALE	100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Livello di rischio di vulnerabilità da nitrati delle aree oggetto di intervento	Punti
- Area dell'accordo agroambientale ricadente in area ZVN per $\geq 90\%$	1
- Area dell'accordo agroambientale ricadente in area ZVN $\geq 70\%$ e $< 90\%$	0,5
- Area dell'accordo agroambientale ricadente in area ZVN $< 70\%$	0

B. Livello di copertura territoriale garantito dalle aziende aderenti all'accordo	Punti
- Copertura dell'area oggetto dell'impegno con l'applicazione delle azioni 2.1.4.a e/o 2.1.4.b $\geq 50\%$ dell'intera superficie individuata dal progetto	1
- Copertura dell'area oggetto dell'impegno con l'applicazione delle azioni 2.1.4.a e/o 2.1.4.b $\geq 30\%$ e $< 50\%$ dell'intera superficie individuata dal progetto	0,5
- Copertura dell'area oggetto dell'impegno con l'applicazione delle azioni 2.1.4.a e/o 2.1.4.b $< 30\%$ dell'intera superficie individuata dal progetto	0

Le modalità di calcolo ed i limiti di tolleranza rispetto agli impegni e le superfici dichiarate nel progetto d'area di massima e le effettive domande individuali presentate sono riportati al paragrafo "area di intervento"

C. Livello degli impegni garantiti dalle aziende dell'area	Punti
- Adozione delle tecniche di coltivazione biologica su una superficie $\geq 50\%$ dell'intera superficie investita a colture ortive, frutticole, vite ed olivo oggetto dell'aiuto	1
- Adozione delle tecniche di coltivazione biologica su una superficie $\geq 30\%$ e $< 50\%$ dell'intera superficie investita a colture ortive, frutticole, vite ed olivo oggetto dell'aiuto	0,5
- Adozione delle tecniche di coltivazione biologica su una superficie $< 30\%$ dell'intera superficie investita a colture ortive, frutticole, vite ed olivo oggetto dell'aiuto	0



Il valore è determinato dal rapporto delle superfici a premio con coltivazione biologica e la totalità delle superfici a premio tenendo conto delle sole colture ortive, frutticole, vite ed olivo.

D. Superficie totale dell'area interessata dal progetto	Punti
- Superficie territoriale dell'area del progetto \geq 2.000 ha	1
- Superficie territoriale dell'area del progetto \geq 1.500 e $<$ 2.000 ha	0,5
- Superficie territoriale dell'area del progetto \geq 1.000 e $<$ 1.500 ha	0

Le modalità di calcolo ed i limiti di tolleranza rispetto agli impegni e le superfici dichiarate nel progetto d'area di massima e le effettive domande individuali presentate sono riportati al paragrafo "area di intervento".

E. Livello di presenza di colture intensive nell'area interessata dal progetto	Punti
- Copertura dell'area oggetto dell'impegno con colture ortive, frutticole, vite ed olivo \geq 20% dell'intera superficie territoriale individuata dal progetto	1
- Copertura dell'area oggetto dell'impegno con colture ortive, frutticole, vite ed olivo \geq 10% e $<$ 20% dell'intera superficie territoriale individuata dal progetto	0,5
- Copertura dell'area oggetto dell'impegno con colture ortive, frutticole, vite ed olivo $<$ 10% dell'intera superficie territoriale individuata dal progetto	0

Le modalità di calcolo ed i limiti di tolleranza rispetto agli impegni e le superfici dichiarate nel progetto d'area di massima e le effettive domande individuali presentate sono riportati al paragrafo "area di intervento".

1.3.2 Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E);

si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;

si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

I progetti agroambientali d'area verranno finanziati in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria pari a 300.000 di Euro di cui 100.000 Euro per una singola annualità di impegno, decurtato delle risorse necessarie a finanziare le domande di aiuto presentate a valere su di un accordo d'area già approvato ai sensi delle Disposizioni Attuative di cui alla DGR n.551 del 30 marzo 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, sarà data preferenza agli accordi d'area che prevedono la maggiore estensione delle superfici comprese nel progetto agroambientale.

1.3.3 Scorrimento in graduatoria

La graduatoria regionale rimane valida fino ad esaurimento delle risorse previste per ogni scadenza. Non è possibile alcun scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di eventuali economie e/o esclusioni successive all'approvazione della stessa.



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 17
Ancona	Data: 12/05/2011	

ALLEGATO B

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE
EUROPEA

*PSR MARCHE – ACCORDI
AGROAMBIENTALI D’AREA -
TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI
DA FITOFARMACI E DA NITRATI*

BANDO ACCORDI AGROAMBIENTALI D’AREA - TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI DA FITOFARMACI E DA NITRATI

MISURA 214 SOTTOMISURA A) AZIONE 1 PRODUZIONE INTEGRATA;

Misura 214 Sottomisura a) azione 2 Difesa avanzata;

Misura 214 Sottomisura b) Sostegno all’agricoltura biologica;

Misura 214 Sottomisura c) azione a) Inerbimento permanente;

1. Definizioni Generali

LE DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE SONO RIPORTATE NELLE “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013”

2. Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria, per tutti gli accordi agroambientali d’area è pari a Euro 300.000,00 di cui 100.000 Euro per una singola annualità di impegno, come stabilito al paragrafo 4.2.5.2. dell’allegato “A” alla DGR n. 490 del 4 aprile 2011.

3. Condizioni di accesso

3.1. Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (ad esclusione degli enti pubblici), che abbiano la residenza al momento della presentazione della domanda e si impegnano a mantenerla per tutta la durata dell’impegno nelle aree montane o svantaggiate della Regione Marche.

Nel caso di Comuni parzialmente montani tali requisiti risultano verificati purché la residenza ricadano all’interno del confine amministrativo del Comune stesso.

Nel caso di società, per quanto concerne la residenza, si prende a riferimento quella del legale rappresentante indicato in domanda.

Possono presentare pertanto domanda al seguente bando le imprese agricole singole e associate

- società che svolgono attività agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti:
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
- titolare di partita IVA;
- iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (scritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”), o iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri e/o di allevamento;
- iscritta all’anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

MISURA 2.1.4. – SOTTOMISURE A1), A2), B) E CA)



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 18
Ancona	Data: 12/05/2011	

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, ad esclusione degli enti pubblici, che coltivino una superficie a frutta (pesco, susino, melo e pero) pari ad almeno 0,5 Ha e che rispettino le seguenti condizioni per tutta la durata dell'impegno:

- adottino le tecniche di produzione integrata su tutte le superfici investite a ortive e colture perenni specializzate, con esclusione delle colture arboree da frutto, della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale interessata dall'aiuto;
- adottino le tecniche di produzione integrata con difesa avanzata su tutte le superfici investite a colture arboree da frutto della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale interessata dall'aiuto;
- in alternativa ai primi due trattini, adottino le tecniche biologiche su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale interessata dall'aiuto o su tutte le colture perenni specializzate coltivate della medesima UTE, ed inoltre nelle superfici investite a colture arboree da frutto, adottino anche tecniche di confusione sessuale massale.

In ogni caso le superfici aziendali per poter beneficiare dell'aiuto debbono ricadere nell'area oggetto dell'accordo agroambientale d'area approvato dalla Regione Marche ai sensi del presente documento o di un accordo d'area approvato dalla Regione Marche ai sensi delle Disposizioni Attuative di cui alla DGR n. 551 del 30 marzo 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all'art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.

3.2. Ambito territoriale

AREA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO AGROAMBIENTALE D'AREA.

3.3. Limiti e condizioni generali

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora rispettino le seguenti condizioni:

- adottino i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II del Reg. (CE) 1782/2003 riguardante i seguenti campi:
 - o sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
 - o ambiente;
 - o benessere degli animali;
- attuino tecniche agricole in conformità alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 del Reg. CE 1782/2003, secondo i requisiti minimi stabiliti dalla Regione Marche secondo lo schema di cui all'allegato IV del medesimo regolamento;
- rispettino i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro pertinenti con gli impegni della misura con particolare riferimento alla protezione individuale nell'utilizzo di prodotti chimici;

3.4. Scadenza per la presentazione delle domande

16/05/2011

3.5. Decorrenza degli impegni

La decorrenza degli impegni agroambientali coincide con la data di presentazione della domanda di aiuto. Gli impegni terminano 5 anni dopo la data di inizio impegno.



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 19
Ancona	Data: 12/05/2011	

3.6. Responsabile di procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche o a mezzo fax si prega di fare riferimento a Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, tel. 071-806.3596; fax 071-806.3049 e-mail: **sergio.urbinati@regione.marche.it**

3.7. Modalità di presentazione delle domande

I beneficiari, così come individuati in premessa, per avere diritto all'aiuto per l'annualità 2011 devono presentare alle sedi provinciali del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche (nel seguito "SDA") competenti per territorio secondo la residenza dell'imprenditore o del rappresentante legale della società, apposita domanda di aiuto/pagamento.

Le suddette domande vanno rilasciate per via telematica utilizzando la funzionalità on line della procedura informatizzata operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e previo mandato del richiedente, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. (CAA) o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione Marche.

Possono presentare domanda solo i richiedenti che abbiano preliminarmente provveduto alla costituzione e, se necessario, all'aggiornamento del fascicolo aziendale. Qualora tale fascicolo non sia stato preventivamente costituito è possibile effettuare detta operazione presso un CAA o altri soggetti eventualmente abilitati dalla Regione Marche.

Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo la disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e successivi aggiornamenti, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, e dal Manuale Utente, edizione maggio 2007 e successivi aggiornamenti, reperibile sul sito www.sian.it (area download).

Il fascicolo aziendale contiene, quindi, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone, anche se le diverse Unità tecnico-economiche (UTE) aziendali sono ubicate in Regioni diverse. Il beneficiario potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate.

E' prevista la presentazione di un modello informatico di domanda e della sua versione in formato cartaceo, costituita dalla stampa del modello informatico effettuata successivamente all'operazione di chiusura della domanda, comprensiva dell'allegata documentazione obbligatoria.

La domanda, redatta informaticamente su SIAN, deve essere compilata e rilasciata conformemente a quanto previsto nella circolare Agea n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, per l'annualità 2011, al 16 maggio 2011, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.

Pertanto, le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2011 sono:

- a) domande iniziali: **16 maggio 2011**;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2011**;
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.**

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2011**.



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 20
Ancona	Data: 12/05/2011	

3.8. Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 giugno 2011** sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14" oltre il termine del 31 maggio 2011 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2011.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2011**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono **irricevibili**.

Le domande di revoca parziale pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono **irricevibili**.

La copia cartacea della domanda e gli allegati, eccezionalmente devono pervenire presso la SDA competente per territorio, entro e non oltre 09/09/2011.

La versione cartacea della domanda deve essere firmata in originale ed autenticata nei modi di legge, deve essere presentata in busta chiusa e deve contenere tutti gli allegati previsti.

Si evidenzia che anche le domande inoltrate a mezzo posta con raccomandata A.R., devono pervenire entro la data di scadenza fissata.

3.9. Irricevibilità della domanda

Sono considerate non ricevibili le domande:

- rilasciate sul sistema informativo oltre il termine ammesso per la presentazione tardiva;
- presentate in formato cartaceo oltre il termine di scadenza;
- non presentate in busta;
- prive della sottoscrizione originale del produttore o non autenticate nei modi di legge;
- prive della documentazione obbligatoria per la ricevibilità di cui all'allegato "1a";

3.10. Documentazione da allegare alla domanda

In allegato alla domanda deve essere prodotta la documentazione, obbligatoria o necessaria al riconoscimento di titoli o requisiti di cui all'allegato "1" e di seguito riportata:

- a) Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) Relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato;

I documenti indicati alle lettere a) e b) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ricevibilità della domanda stessa.

3.11. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità

L'impegno riguarderà l'intera SAU aziendale ricadente nella Regione Marche condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per le domande presentate a valere sugli accordi agroambientali d'area di cui al presente bando, le superfici ammissibili all'aiuto in ogni caso sono soltanto quelle ricadenti all'interno della perimetrazione dell'area stessa.

- 1) fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag.
Ancona	Data: 12/05/2011	21

domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi;

- 2) Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);
- 3) Il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative. Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie;
- 4) La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per tutta la durata dell'impegno ossia per un periodo compreso tra 7 e 5 anni a decorrere dalla data di avvio degli impegni agro ambientali. Per le domande presentate a valere su un accordo d'area approvato dalla Regione Marche ai sensi delle Disposizioni Attuative di cui alla DGR n. 551 del 30 marzo 2009 e successive modificazioni e integrazioni, tale durata dell'impegno è pari a 5 anni. Tali impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN;
- 5) Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali o altro titolo di possesso valido devono essere registrati nei termini di legge;
- 6) Al momento della presentazione della domanda d'aiuto i contratti di affitto o altri titoli di possesso validi atti a dimostrare la conduzione possono avere anche durata inferiore rispetto alla durata dell'impegno assunto, a condizione che vengano poi rinnovati senza soluzione di continuità anche annualmente fino al termine ultimo dell'impegno agroambientale assunto. Ove questo non avvenisse, la mancata continuità del possesso delle superfici sarà considerata come mancata continuità dell'impegno agroambientale e di conseguenza verrà disposta la decadenza dell'aiuto ed il recupero dei contributi eventualmente già percepiti nelle annualità precedenti sulle medesime superfici;
- 7) Le Condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (artt. 4 e 5 del Reg. CE 73/2009) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art 6 Reg CE 73/2009), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.
- 8) Qualora l'azienda scelga l'adozione di tecniche di coltivazione esclusivamente con metodo di produzione integrata con difesa avanzata, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) l'impegno deve riguardare una superficie di almeno 0,5 Ha investita con le seguenti colture da frutto: pesco, susino, melo e pero;
 - b) qualora non venga modificato l'attuale specifico vincolo del PSR, l'impegno deve riguardare, una superficie di almeno 2 Ha investita ad ortive, vite, olivo o frutta;
 - c) venga assunto l'impegno di adozione delle tecniche di produzione integrata, come stabilito dalle "Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" di cui al DDS 65/AFP del 22/02/2011 e s.m.i per tutta la durata del periodo di impegno, su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale interessata dall'aiuto in possesso dei beneficiari investite ad ortive e colture perenni specializzate, con esclusione delle seguenti colture arboree da frutto: pesco, susino, melo e pero;
 - d) venga assunto l'impegno di adozione delle tecniche di produzione integrata con difesa avanzata, come stabilito dalle "Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" di cui al DDS 65/AFP del 22/02/2011 e s.m.i; dal "Disciplinare di tecniche agronomiche di produzione integrata" di cui al DDS 24/AFP del 10/12/2010 e s.m.i. e dal "Disciplinare per l'utilizzo del metodo della confusione sessuale in frutticoltura" (Allegato 2 alla DGR n.551 del 30/03/2009 e s.m.i); per tutta la durata del periodo di impegno, su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale interessata dall'aiuto in possesso dei beneficiari investite con le seguenti colture arboree da frutto: pesco, susino, melo e pero;
 - e) venga assunto l'impegno di adozione delle tecniche agronomiche di produzione integrata, specifiche per ciascuna coltura, così come indicate nella PARTE SPECIALE del Disciplinare Tecniche agronomiche DDS 24/AFP del 10/12/2010 e s.m.i., ;
- 6) Qualora l'azienda scelga l'adozione di tecniche di coltivazione esclusivamente con il metodo biologico:



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 22
Ancona	Data: 12/05/2011	

- a) l'impegno deve riguardare una superficie di almeno 0,5 Ha investita con le seguenti colture da frutto: pesco, susino, melo e pero;
- b) l'impegno di adozione delle tecniche biologiche deve riguardare una superficie minima di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie minima di 0,3 Ha coperta con serre o tunnel oppure coltivata con colture arboree da frutto od ortive;
- c) le tecniche di coltivazione biologiche riportate al paragrafo "Tipologie degli interventi" di cui alla presente documento, devono essere adottate su tutte le superfici delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali interessate dall'aiuto in possesso dei beneficiari, per tutta la durata del periodo di impegno. È possibile limitare l'impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE stessa;
- d) sulle superfici investite a colture da frutto (pesco, susino, melo e pero) deve essere adottato il metodo di lotta con confusione sessuale massale DGR 551/09 e smi fermo restando il rispetto del Reg. (CE) 834/2007 e del Reg. (CE) 889/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

3.12. **Tipologie degli interventi e Impegni agroambientali da baseline**

TECNICHE DI COLTIVAZIONE CON IL METODO DI PRODUZIONE INTEGRATA

Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere estesa fino ad un limite massimo di 7 anni con una specifica norma contenuta in future disposizioni attuative o in future modifiche del PSR.

Il sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di Produzione Integrata che preveda le seguenti attività:

- a) coltivazione nel rispetto del metodo di produzione integrata come stabilito dalle "Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" di cui al DDS 65/AFP del 22/02/2011 e s.m.i e dal "Disciplinare di tecniche agronomiche di produzione integrata" di cui al DDS 24/AFP del 10/12/2010 e s.m.i.;
- b) progetto aziendale per la corretta applicazione delle tecniche di produzione integrata, redatto e sottoscritto da un tecnico agricolo abilitato;
- c) analisi dei terreni finalizzata alla redazione del piano di concimazione. L'analisi dei terreni deve essere presente e conservata in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco;
- d) redazione del piano di concimazione rispettando le prescrizioni previste dai documenti di cui alla precedente lettera a). Il piano di concimazione, redatto e sottoscritto da un tecnico agricolo abilitato, deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco;
- e) redazione di un piano di difesa delle colture rispettando le prescrizioni previste dai documenti di cui alla precedente lettera a). Il piano di difesa deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco;
- f) effettuare la rilevazione e valutazione delle infestazioni per limitare i trattamenti riportando la rilevazione effettuata nel quaderno di campagna - registro delle operazioni colturali;
- g) fare riferimento anche alle note tecniche redatte dai Centri Agrometeo Locali dell'Assam che forniscono i dati tecnici sulla situazione agrometeorologica e la diffusione delle infestazioni;
- h) taratura delle macchine irroratrici effettuata da officine specializzate consistente nella verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione con il rilascio di un attestato (o dichiarazione) almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da tecnico abilitato. L'attestato o la dichiarazione deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco;
- i) planimetria aziendale con indicazione e numerazione degli appezzamenti interessati.

TECNICHE DI COLTIVAZIONE CON IL METODO DI PRODUZIONE INTEGRATA E DI DIFESA AVANZATA

Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere estesa fino ad un limite massimo di 7 anni con una specifica norma contenuta in future disposizioni attuative o in future modifiche del PSR.

Il sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di Produzione Integrata e di Difesa Avanzata sulle colture frutticole del susino, pesco, melo e pero, che preveda le seguenti attività:



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 23
Ancona	Data: 12/05/2011	

- a) coltivazione nel rispetto del metodo di produzione integrata come stabilito dalle "Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" di cui al DDS 65/AFP del 22/02/2011 e s.m.i; dal "Disciplinare tecniche agronomiche di produzione integrata" di cui al DDS 24/AFP del 10/12/2010 e s.m.i. e dal "Disciplinare per l'utilizzo del metodo della confusione sessuale in frutticoltura" (Allegato 2 alla DGR n.551 del 30/03/2009 e s.m.i);
- b) progetto aziendale per la corretta applicazione delle tecniche di produzione integrata, redatto e sottoscritto da un tecnico agricolo abilitato;
- c) analisi dei terreni finalizzata alla redazione del piano di concimazione. L'analisi dei terreni deve essere presente e conservata in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco;
- d) redazione del piano di concimazione rispettando le prescrizioni previste dai documenti di cui alla precedente lettera a). Il piano di concimazione deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco;
- e) redazione di un piano di difesa delle colture rispettando le prescrizioni previste dai documenti di cui alla precedente lettera a). Il piano di difesa deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco;
- f) provvedere all'acquisto e alla corretta applicazione dei dispenser necessari alla Difesa Avanzata (confusione sessuale);
- g) effettuare la rilevazione e valutazione delle infestazioni per limitare i trattamenti riportando la rilevazione effettuata nel quaderno di campagna - registro delle operazioni colturali;
- h) fare riferimento anche alle note tecniche redatte dai Centri Agrometeo Locali dell'Assam che forniscono i dati tecnici sulla situazione agrometeorologica e la diffusione delle infestazioni;
- i) taratura delle macchine irroratrici effettuata da officine specializzate consistente nella verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione con il rilascio di un attestato (o dichiarazione) almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da tecnico abilitato. L'attestato o la dichiarazione deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco;
- j) planimetria aziendale con indicazione e numerazione degli appezzamenti interessati.

TECNICHE DI COLTIVAZIONE CON IL METODO BIOLOGICO

Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere estesa fino ad un limite massimo di 7 anni con una specifica norma contenuta in future disposizioni attuative o in future modifiche del PSR. Il sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di produzione biologica che preveda le seguenti attività:

- a) coltivazione ed allevamento nel rispetto del metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. (CE) 834/07 e successive modifiche ed integrazioni e dal Reg. (CEE) 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni. È possibile adottare anche tecniche di allevamento non biologiche;
- b) relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato;
- c) analisi dei terreni finalizzata alla redazione del piano di concimazione (deve essere presente e conservata in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco);
- d) redazione del piano di concimazione (deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco) redatto e sottoscritto da un tecnico agricolo abilitato. Il piano di concimazione sarà valido per tutto il quinquennio di impegno fatte salve i necessari aggiornamenti a seguito dell'introduzione di nuove colture.
- e) planimetria aziendale con indicazione e numerazione (come da piano annuale di produzione "PAP" degli appezzamenti interessati);
- f) limitazione all'uso dei prodotti fertilizzanti utilizzabili presenti nell'Allegato I del Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- g) la relazione tecnica deve evidenziare il rispetto dell'uso, delle dosi e/o numero di trattamenti, dei



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 24
Ancona	Data: 12/05/2011	

prodotti fitosanitari conformemente a quanto riportato nell'Allegato II del Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e delle tecniche di difesa avanzata fermo restando il rispetto del Reg. (CE) 834/2007 e del Reg. (CE) 889/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

- h) provvedere all'acquisto e alla corretta applicazione dei dispenser necessari alla Difesa Avanzata (confusione sessuale);
- i) fare riferimento anche alle note tecniche redatte dai Centri Agrometeo Locali dell'Assam che forniscono i dati tecnici sulla situazione agrometeorologica e la diffusione delle infestazioni;
- j) effettuare la rilevazione e valutazione delle infestanti per limitare i trattamenti riportando la rilevazione effettuata nel registro delle operazioni colturali;
- k) applicazione di una rotazione colturale conforme alla normativa vigente in materia di agricoltura biologica, prevedendo una rotazione ampia che preveda coltivazione di leguminose, colture da sovescio e/o di vegetali con apparato radicale profondo, alternate ai cereali, per tutta la durata dell'impegno, che rispetti, inoltre, i seguenti vincoli:
 - a. presenza di colture foraggere per non più di quattro anni, nello stesso appezzamento, qualora la durata dell'impegno sia di 5 o 6 anni oppure di 5 anni qualora la durata dell'impegno sia di 7 anni. Questo vincolo non si applica alle aziende con allevamenti aziendali con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA/Ha di foraggere calcolato con le modalità indicate al paragrafo Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale;
 - b. divieto di monosuccessioni colturali, con esclusione degli erbai annuali misti avvicendati. Non si considera monosuccessione, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - i. la coltivazione per due anni consecutivi di un cereale autunno vernino in successione alla coltivazione di una foraggere poliennale;
 - ii. la coltivazione per due anni consecutivi di cereali autunno vernini di una diversa specie vegetale nello stesso appezzamento.

La coltivazione di una coltura intercalare tra due coltivazioni annuali sopra indicate non è condizione di superamento del vincolo di divieto di monosuccessione.

- l) Le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale e che lo stesso sia allevato con il metodo biologico di cui al Reg. (CE) n. 1804/99 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso affinché tali superfici siano ammissibili all'aiuto il rapporto UBA bovine media annuale/superficie foraggere a premio, deve essere almeno pari a 0,8 nelle aree montane di cui all'art. 36, comma a), lettera i), del Reg. CE 1698/05 ed almeno pari a 1,4 nelle restanti aree. Rapporto calcolato con le modalità indicate al paragrafo Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale e tenendo conto del solo bestiame bovino e/o ovicaprino allevato con il metodo biologico e delle superfici foraggere richieste a premio;
- m) taratura delle macchine irroratrici effettuata da officine specializzate consistente nella verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione con il rilascio di un attestato (o dichiarazione) almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da tecnico abilitato.
- n) le superfici coltivate con colture foraggere avvicendate sono eleggibili a premio ogni anno per una quota massima del 60% della SAU avvicendata. Tuttavia nel caso di presenza di allevamento aziendale con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA/Ha di foraggere, le colture foraggere avvicendate possono essere liquidate nella loro totalità. Il carico di bestiame è calcolato con le modalità indicate al paragrafo Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale.



INERBIMENTO PERMANENTE

Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere estesa fino ad un limite massimo di 7 anni con una specifica norma contenuta in future disposizioni attuative o in future modifiche del PSR. Il sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di coltivazione che preveda le seguenti attività:

- a) avvio dell'inerbimento permanente, delle colture perenni specializzate, naturale o con semina artificiale;
- b) non è ammesso nessun tipo di lavorazione meccanica del terreno e nessun trattamento di diserbo;
- c) sono consentite operazioni di trinciatura o sfalcio delle erbe.

3.13. Livello ed entità dell'aiuto

TECNICHE DI COLTIVAZIONE CON IL METODO DI PRODUZIONE INTEGRATA

Sono concesse indennità agroambientali annuali, per una durata di 5 anni elevabile a 7, per unità di superficie interessate dall'adozione delle tecniche di coltivazione riportate al paragrafo precedente "Tipologie degli interventi" al punto Tecniche di coltivazione con il metodo tecniche di produzione integrata.

L'importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall'adozione dell'impegno agroambientale della presente sottomisura.

La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell'allegato II del PSR, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono previste le compensazioni riportate nella tabella seguente:

Coltura	Totale Premio (€/ha)
Vite	400
Vite con vendemmia verde	0
Olivo	250
Frutta (*)	450
Ortaggi	300

(*) ad esclusione delle coltivazioni di Melo, Pero, Pesco e Susino che rientrano nella tipologia di "Tecniche di difesa con il metodo di produzione integrata con Difesa Avanzata"

Tale compensazione è cumulabile con le seguenti azioni della Misura 2.1.4.:

- sottomisura c), azione a) per le colture arboree e la vite;

TECNICHE DI COLTIVAZIONE CON IL METODO DI PRODUZIONE INTEGRATA E DI DIFESA AVANZATA

Sono concesse indennità agroambientali annuali, per una durata di 5 anni elevabile a 7, per unità di superficie interessate dall'adozione delle tecniche di coltivazione riportate al paragrafo precedente "Tipologie degli interventi" al punto Tecniche di coltivazione con il metodo di produzione integrata e di difesa avanzata.

L'importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall'adozione dell'impegno agroambientale della presente sottomisura.

La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell'allegato II del PSR, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono previste le compensazioni riportate nella tabella seguente.



COLTURA	TOTALE PREMIO (€/HA)
FRUTTA (*)	650

(*) PER LE SOLE COLTIVAZIONI DI MELO, PERO, PESCO E SUSINO

Tale compensazione è cumulabile con le seguenti azioni della Misura 2.1.4.:

- sottomisura c), azione a) per le colture arboree e la vite;

TECNICHE DI COLTIVAZIONE CON IL METODO BIOLOGICO

Sono concesse indennità agroambientali annuali, per una durata di 5 anni elevabile a 7, per unità di superficie interessate dall'adozione delle tecniche di coltivazione riportate al paragrafo precedente "Tipologie degli interventi" al punto Tecniche di coltivazione con il metodo biologico.

L'importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall'adozione dell'impegno agroambientale della presente sottomisura.

La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell'allegato II del PSR, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono previste le compensazioni riportate nella tabella seguente.

Per introduzione della coltivazione biologica, si intende l'adozione di tecniche di agricoltura biologica per la prima volta in azienda.

Introduzione: Aziende di nuova introduzione al biologico, ossia aziende al primo quinquennio di adesione che si sono assoggettate al metodo biologico (notificate) per la prima volta al fine di sottoscrivere il presente impegno agroambientale.

Mantenimento: Aziende che hanno già aderito al metodo biologico nelle annualità precedenti alla sottoscrizione del presente impegno agroambientale, e che hanno terminato un precedente quinquennio con la misura relativa all'agricoltura biologica.

Gruppo colturale	Entità della compensazione (€/ha)		
	Introduzione	Mantenimento in zona montana	Mantenimento in altre zone
Cereali autunno vernini	180	140	160
Cereali primaverili-estivi (*)	280	220	250
Proteiche da granella	170	130	150
Oleaginose	170	130	150
Medica e forag. avvicendate	110	90	100
Ortaggi e piccoli frutti	600	470	540
Piante officinali poliennali	400	330	370
Vite	770	600	690
Vite con vendemmia verde	570	400	490
Olivo	600	480	550



Gruppo colturale	Entità della compensazione (€/ha)		
	Introduzione	Mantenimento in zona montana	Mantenimento in altre zone
Fruttiferi	780	620	710
Foraggiere con bovini bio	250	250	250
Foraggiere con ovini bio	150	150	150

(*) Mais e sorgo;

Tali compensazioni sono cumulabili, soltanto per le colture arboree e la vite, con la sottomisura c), azione a) della Misura 2.1.4.

La compensazione relativa alle "Foraggiere con bovini bio" e "Foraggiere con ovini bio" è erogata esclusivamente agli agricoltori che, effettuino nella propria azienda l'allevamento di bovini ed ovicaprini da carne e/o da latte ai sensi del Reg (CEE) n. 1804/99 e successive modificazioni e che rispettino le seguenti condizioni:

- allevino tutti i bovini presenti in azienda con il suddetto metodo biologico;
- le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a premio solo nel caso in cui le stesse siano effettivamente pascolate dai bovini aziendali;
- il rapporto UBA bovine/superficie foraggera a premio, sia almeno pari a 0,8 nelle aree montane di cui all'art. 36, comma a), lettera i), del Reg. CE 1698/05 ed almeno pari a 1,4 nelle restanti aree.

Il carico di bestiame è calcolato con le modalità indicate al paragrafo "Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale" delle disposizioni attuative e del successivo paragrafo Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale. Gli elenchi delle colture associabili ai gruppi colturali della tabella dei premi di cui sopra, sono riportati nell'allegato 1 delle disposizioni attuative DGR 558/2011. Le restanti colture non possono beneficiare di alcun premio in quanto per esse non è stato possibile valutare la perdita di reddito e/o i maggiori costi.

Alcune colture possono far parte di più raggruppamenti trattandosi di colture che possono rappresentare sia colture foraggiere che non foraggiere a seconda delle tecniche colturali e di raccolta.

In ogni caso, la SAU aziendale suddetta può essere ammessa all'aiuto tenendo conto che ai fini del calcolo del premio non sono ammissibili le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva o con presenza di rocce affioranti, con tara al 20% (codici coltura 63 e 103). Ugualmente sono totalmente escluse le analoghe superfici affiorante con tara al 50% della superficie totale (codici coltura 54 e 64).

INERBIMENTO PERMANENTE

Sono concesse indennità agroambientali annuali, per una durata di 7 anni nel caso di nuovi accordi d'area e 6 anni nel caso di adesione ad un accordo approvato ai sensi delle Disposizioni Attuative di cui alla DGR n. 551 del 30 marzo 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

L'importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall'adozione dell'impegno agroambientale della presente sottomisura. La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell'allegato II del presente Programma, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono previste le seguenti compensazioni:



COLTURA	TOTALE PREMIO (€/HA)
COLTURE ARBOREE E VITE	120

Tali compensazioni sono cumulabili con quelle relative alle seguenti azioni della Misura 2.1.4.:

- sottomisura a), limitatamente all'inerbimento delle colture arboree e della vite;
- sottomisura b) limitatamente all'inerbimento delle colture arboree e della vite.

3.14. Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale

Le superfici foraggere vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale, nel rispetto delle regole stabilite al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative di cui alla DGR 490/11.

Sono presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovi-caprini, suini allo stato brado, ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, riportati nella tabella di conversione di cui al capitolo 3.1. "Definizioni generali" delle Disposizioni attuative di cui alla DGR 490/2011;

La condizione di allevamento di suini allo stato brado e di ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, è rispettata quando l'allevamento è esercitato in spazi aperti recintati, forniti di un riparo di qualsiasi tipologia per gli animali e di almeno un punto di approvvigionamento di acqua, tali che il rapporto tra la superficie delimitata da recinzione in cui gli animali possono liberamente pascolare e le UBA allevate non sia superiore al valore di 2,0 e non sia inferiore a 0,3 UBA/Ha di SAU foraggera.

Qualora non sia rispettato tale parametro gli animali non sono computati nel rapporto UBA/SAU di foraggere.

Per il computo del carico di bestiame ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di accesso agli aiuti previsti per la zootecnia biologica si tiene conto soltanto dei capi bovini ed ovi-caprini allevati.

3.15. Rispetto degli impegni

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative di cui alla DGR 490/11, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.

Nel corso del periodo di impegno, non è ammissibile alcuna riduzione della superficie oggetto di aiuto. Eventuali riduzioni accertate dai funzionari allo scopo preposti, sono sanzionate con le modalità di cui al Reg. (CE) 1975/06).

Eventuali incrementi delle superfici aziendali, nel periodo di impegno, non danno diritto ad alcun incremento di premio. Tali superfici aggiuntive per le quali non possono essere richieste compensazioni e che non possono essere utilizzate per permutare o sostituire superfici oggetto d'impegno, devono in ogni caso essere dichiarate nella domanda e devono essere assoggettate agli obblighi di cui al paragrafo "Tipologia degli interventi" del presente documento.

E' consentita la cessione dell'azienda senza la revoca dell'aiuto già percepito da parte dell'imprenditore beneficiario cedente, qualora l'agricoltore subentrante oltre a proseguire gli impegni alle medesime condizioni sopra riportate, sia anche in possesso di tutti i requisiti di accesso alla presente misura.

3.16. Errori palesi

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto/pagamento, se riconosciuti come tali dalla Regione, possono essere corretti nei limiti e con le modalità previste dall'Organismo Pagatore conformemente all'art 19 del Reg (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006"



Luogo di emissione:	Numero: 167/AFP	Pag. 29
Ancona	Data: 12/05/2011	

3.17. Decadenza dell'aiuto

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale e delle specifiche norme contenute nella DGR regionale di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni.

DGR. 1581 del 17/11/2008 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni.



Modello di Domanda del Soggetto Promotore per l'Accordo Agroambientale d'Area
TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI DA FITOFARMACI E DA NITRATI

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – ACCORDI AGROAMBIENTALI D'AREA - TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI DA FITOFARMACI E DA NITRATI

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

__l__ sottoscrit__

_____ nat__ a _____

il _____

e residente

a _____

via/fraz/loc. _____

_____ /
in qualità di rappresentante legale della

Associazione/Ente _____,

avendo assunto il ruolo di Soggetto Promotore nell'ambito dell'ACCORDI AGROAMBIENTALI D'AREA - TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI DA FITOFARMACI E DA NITRATI del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche con riferimento al bando 2009 approvato con DDS N. _____ del _____

DICHIARA

di essere a conoscenza del ruolo del soggetto promotore e di impegnarsi nelle attività come di seguito elencate:

- assumere il ruolo di capofila per l'intero gruppo di beneficiari;
- presentare il progetto di massima e, in caso di approvazione di quest'ultimo, coordinare la presentazione dei progetti definitivi da parte dei singoli beneficiari;
- è il riferimento dell'Autorità di gestione per le verifiche dello stato di attuazione dell'accordo d'area

In caso di Associazione/Ente privato si **ALLEGA LO STATUTO**

Data _____

Firma _____

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.